



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.97 DEL 08/09/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE

L'anno **duemilaquindici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO – APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in forza di affidamento disposto originariamente con contratto Rep. 865 del 25/02/2010 registrato a Gallarate il 02/03/2010 al n. 46 serie 1 , il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito dalla Società Ages spa;
- il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
- il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;
- al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio, prevedendo all'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. mm. ii., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.T.E.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- in attuazione dell'art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.T.E.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Varese 2" di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Varese, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- in data 21 ottobre 2014 codesto Comune ha sottoscritto, insieme agli altri Comuni facenti parte dell'ATEM, la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio.
- in particolare, all'art. 5 della sopramenzionata convenzione, si è stabilito che "Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili. I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti".
- In forza della citata previsione, il Comune di Varese ha sottoscritto con ANCI Lombardia (che si è avvalsa della sua società in house, Ancitel Lombardia s.r.l.) un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 volto a fornire assistenza ai Comuni facenti parte dell'ATEM per il supporto nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, tra cui rientra anche la collaborazione nella determinazione e la successiva approvazione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del gestore uscente secondo la normativa di settore sopra elencata.

CONSIDERATO CHE

- al fine di consentire alla stazione appaltante di predisporre il bando, il disciplinare e i relativi allegati tecnici per l'indizione della gara d'ATEM, il Ministero ha previsto che gli attuali gestori forniscano agli enti locali concedenti la documentazione di cui all'art. 4 del DM 226/2011;
- in particolare, ai sensi della citata prescrizione, "I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
 - a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
 - b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;
 - c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
 - d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
 - f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.
- I dati di cui sopra devono essere forniti da ciascun gestore entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente (art. 4 c.3 DM cit.);
- ai sensi della citata convenzione, il Comune di Varese ha ricevuto delega al fine di richiedere, per conto e nome di codesta Amministrazione, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 nonché di svolgere l'attività di valutazione degli impianti in collaborazione con ANCI Lombardia;
- Dette informazioni sono essenziali per poter procedere alla predisposizione delle "linee guida programmatiche d'ambito" (art. 9.c.3 del DM), alla stima degli impianti gestiti dal concessionario uscente e al calcolo del valore di indennizzo ad esso spettante.
- in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 16 del D.L. 145/2013 (che ha modificato l'art. 15 c. 5 del D.lgs. 164/2000), detto valore di rimborso – se superiore al 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria (cd. RAB) – deve essere trasmesso all' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (cfr. quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas;
- anche in presenza di scostamenti VIR/RAB inferiori al 10% (e pertanto in assenza dell'obbligo di trasmissione all'Autorità di cui al punto precedente), il valore di rimborso degli impianti deve comunque essere inserito – ai sensi dell'art. 9 c. 6 del DM 226/2011 – nel bando di gara, da pubblicare obbligatoriamente entro l'11 settembre 2015, salvo eventuali proroghe che verranno concesse dagli organi statali preposti;
- inoltre, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DM 226/2011, la documentazione di gara – 30 giorni prima della pubblicazione – deve essere trasmessa all' AEEGSI per i controlli di competenza (la stessa autorità ha poi fissato un termine ancora più ampio, vale a dire 60 giorni).
- laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara, l'art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito.

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati

criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;

- nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito Decreto ha emanato *“le Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”* in attuazione del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate Linee Guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte a individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;
- da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; In particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente.
- non sono ad oggi state concesse proroghe per i termini della pubblicazione del bando di gara e dunque per l'Atem Varese 2, di cui Codesto Comune è parte integrante, resta confermato il termine perentorio dell'11.09.2015 per la pubblicazione del bando di gara d'Atem ;

VISTA:

- la relazione tecnica contenente la stima del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore redatta dal Gruppo di lavoro istituito presso gli uffici del Comune di Varese e da Anci Lombardia (e dalla sua società in house Ancitel Lombardia) e trasmessa al codesto Comune ns. prot. n. 5775 del 08/09/2015.
- il valore di rimborso riportato nella suddetta relazione tecnica che ammonta a € 0.

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE:

- il Comune di Varese – ente capofila dell'Atem Varese 2 - all'uopo delegata, ha chiesto alla Ages S.p.A. di fornire le informazioni di cui al citato art. 4 comma 1 del DM 226/11 nonché la documentazione di cui al capitolo 19 delle Linee Guida.
- tale documentazione è indispensabile al fine di consentire all'ente locale concedente di procedere alle verifiche previste dal citato capitolo 19 delle Linee Guida per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente (e da inserire nel bando di gara)
- **nonostante i numerosi solleciti, il Gestore non ha ottemperato all'obbligo previsto dal citato art. 4 .c1 del DM e dal capitolo 19 delle Linee Guida, rifiutandosi di fornire le informazioni e i dati ivi previsti.**
- stante tale inerzia, è stato necessario - ai sensi e per gli effetti degli art. 4 c.5 del DM 226/2011 e dell'art. 10 del DPR. 902/1986 – ricorrere al Prefetto di Varese affinché questi ordinasse ad AGES s.p.a. l'esibizione coattiva della documentazione tecnica richiesta.
- a seguito dell'ordine disposto dal Prefetto, la società ha incominciato a trasmettere (seppur in maniera ad oggi ancora parziale) la citata documentazione
- stante il recente invio di tale documentazione e l'elevata complessità delle verifiche richieste dal capitolo 19 delle Linee Guida, è ancora in corso il contraddittorio tecnico con il Gestore volto a determinare in maniera definitiva la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo ai sensi dell'art. 5 comma 16 del DM 226/11.
- all'esito di tali incontri potrebbe emergere, peraltro, la necessità apportare alcune correzioni alla stima riportata nella suddetta relazione tecnica al fine di adeguarla ad eventuali circostanze di fatto che dovessero emergere in merito alle concrete caratteristiche dell'impianto (profondità scavi per interrimento condutture, materiali utilizzati, extra costi in relazione a situazioni particolari ecc.).
- la scelta di approvare il valore di rimborso nelle more della formalizzazione di un accordo/disaccordo con il Gestore in merito all'indennizzo ad esso spettante è giustificata dall'esigenza di consentire alla stazione appaltante la predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, schema di contratto di servizio e gli allegati tecnici che è possibile redigere con i dati a disposizione) e il tempestivo avvio della stessa nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di cui in premessa. E ciò, in particolare, al fine di evitare l'applicazione a carico di codesta Amministrazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.

4 comma 4 del DL. 69/2013 (convertito con Legge n. 98/2013) nel caso di pubblicazione del bando di gara oltre i termini previsti dalla normativa di settore.

VISTO il DLgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, riportati sul retro del presente verbale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. di approvare lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio comunale di proprietà del gestore aggiornato al 31.12.2013, come da relazione tecnica predisposta da Anci Lombardia e dalla sua società in house Ancitel Lombardia, qui pervenuta in data 08/09/2015 ns. prot. 5775, il quale forma parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato, fermo restando gli impianti che – ai sensi degli atti contrattuali sottoscritti con il Gestore in corso di concessione – sono già di proprietà di Codesta Amministrazione.
2. di fare propria la relativa valorizzazione, pari ad € 0, oltre all'IVA, che verrà poi riportata negli atti di gara in corso di predisposizione da parte della Stazione Appaltante, in quanto indennizzo posto a carico dell'aggiudicatario per riscattare l'impianto e subentrare nel servizio;
3. di dare atto che, qualora le convenzioni in essere prevedano il riscatto gratuito degli impianti (o di una porzione di essi) e alla data di effettivo subentro del nuovo gestore d'ATEM sia già intervenuta la scadenza naturale della concessione, tali cespiti entreranno a far parte del patrimonio comunale e, conseguentemente, il loro valore verrà detratto dall'indennizzo spettante al Gestore Uscente di cui al punto precedente.
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, in nome e per conto del Comune di Golasecca e ove occorra, con l'ausilio degli altri Uffici e del Segretario Comunale, affinché provveda alla sottoscrizione del verbale di accordo (o disaccordo ai sensi dell'art. 5 c. 16 del DM 226/11) avente ad oggetto il valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore; Tale accordo/disaccordo dovrà essere poi tempestivamente trasmesso alla Stazione Appaltante affinché possa, se nel caso, provvedere alla necessarie integrazioni/modifiche agli atti di gara pubblicati.
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO – APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	08/09/2015	Grazioli Alessandro	F.to Grazioli Alessandro

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 10/09/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 10/09/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 10/09/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato